Allegato "C"

Tutela delle potenzialità archeologiche del territorio

1. Le disposizioni di cui al presente Allegato sono finalizzate alla tutela e valorizzazione delle potenzialità archeologiche del territorio comunale, comprensive delle aree di interesse archeologico accertate e tutelate, delle aree a diversa potenzialità archeologica e delle zone ed elementi di interesse archeologico.
2. A tal fine si individua nella allegata Tavola "Carta delle potenzialità archeologiche" due aree di potenzialità archeologica, sottoposte a differente categoria di tutela archeologica, secondo le specifiche disposizioni di cui ai successivi commi 3 e 4:
   - *Area di potenzialità archeologica A*, che corrisponde al contesto territoriale dei depositi alluvionali pleistocenici-olocenici, ovvero il piano topografico coincidente con le superfici di età romana dove si conserva l'impianto storico della centuriazione come si è confermato o modificato nel tempo;
   - *Area di potenzialità archeologica B*, che corrisponde al contesto territoriale dei depositi alluvionali post-antichi contraddistinti dal tipico paesaggio a dossi e valli della bassa pianura in cui i dossi e gli elementi rilevanti del paesaggio costituiscono poli di attrazione del popolamento antico.
3. Nell'Area di potenzialità archeologica A, come previsto dall'art. 48 del PTCP relativamente alla "zona di tutela della struttura centuriata", ogni intervento che comporti scavi o modificazioni del sottosuolo a profondità maggiori di *0,5 m* di profondità dovrà essere eseguito secondo le prescrizioni dettate dalla Soprintendenza competente per il settore archeologico, previa ricognizione volta all'osservazione dei terreni e fotointerpretazione del sito ai fini di una verifica archeologica preliminare.
4. Nell'Area di potenzialità archeologica B, ogni intervento che comporti scavi o modificazioni del sottosuolo oltre *1,50 m* di profondità dovrà essere eseguito secondo le prescrizioni dettate dalla Soprintendenza competente per il settore archeologico.
5. **Le disposizioni di indagini di verifica archeologica di cui ai commi 3 e 4 non si applicano per gli interventi di modesta entità, ovvero con area interessata dall'intervento di scavo e/o modificazione del sottosuolo, inferiore o uguale a *80 mq*.**
6. Le disposizioni di indagini di verifica archeologica di cui ai commi 3 e 4 non si applicano, previa consultazione con la Soprintendenza, nei seguenti casi adeguatamente documentati:
   - agli interventi ricadenti in aree interessate negli ultimi 50 anni da modificazioni del sottosuolo dimostrabili da documentazione che abbiano già sostanzialmente intaccato in profondità l'originale giacitura dei depositi archeologici previsti o prevedibili nelle diverse zone;
   - alle modificazioni del sottosuolo dimostrabili da documentazione la cui profondità interessa esclusivamente terreni di riporto recenti;
7. In recepimento dell'art. 21 del PTPR e degli artt. 47 e 48 del PTCP, nella Tavola *"Carta delle potenzialità archeologiche"* sono individuate, con apposita campitura e grafia, le seguenti "Zone ed elementi di interesse archeologico":

   b1) aree di accertata e rilevante consistenza archeologica, cioè aree interessate a notevole

presenza di materiali e/o strutture, già rinvenuti ovvero non ancora toccati da regolari campagne di scavo, ma motivatamente ritenuti presenti, aree le quali si possono configurare come luoghi di importante documentazione storica e insediativa;

b2) aree di concentrazione di materiali archeologici o di segnalazione di rinvenimenti, aree di rispetto e integrazione per la salvaguardia di paleohabitat, aree campione per la conservazione di particolari attestazioni di tipologie e di siti archeologici, aree a rilevante rischio archeologico.

d) Zone di tutela di elementi della centuriazione, ovvero aree estese nella cui attuale struttura permangono segni, sia localizzati sia diffusi, della centuriazione. Il PUG recepisce la tutela sovraordinata di cui all'art. 48 del PTCP.

Elementi pertinenti alla viabilità antica, la cui tutela archeologica è assimilata a quella delle strade romane oblique di cui all'art. 47 del PTCP, per i quali si prevede una fascia di rispetto archeologico fino a una profondità di 10 metri per lato dall'asse stradale attuale.

8. Nelle zone ed elementi di interesse archeologico di cui al comma 7 ogni intervento che comporti scavi o modificazioni del sottosuolo a profondità maggiori di 0,50 m di profondità dovrà essere eseguito secondo le prescrizioni dettate dalla Soprintendenza competente per il settore archeologico.

9. La Soprintendenza può richiedere indagini archeologiche preliminari per interventi la cui potenzialità archeologica, per particolari condizioni locali o per dati conoscitivi emersi successivamente alla data di approvazione del PUG, sia motivatamente da ritenere più consistente rispetto a quanto deducibile dalle ricerche finora note.

10. Ai fini dell'applicazione del presente articolo, il proprietario o chi abbia titolo a intervenire, dovrà inviare, alla Soprintendenza e per conoscenza al Comune, specifico "Rilascio del parere archeologico", preliminare all'esecuzione dell'intervento che intende realizzare. La Soprintendenza, entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della suddetta documentazione, comunicherà al richiedente, e per conoscenza al Comune, il proprio parere.

11. Tutte le indagini archeologiche dovranno essere eseguite da archeologi professionisti come da art. 9bis del D.lgs. 42/2004.

12. Sulla base degli esiti documentati nella "Relazione di verifica della potenzialità archeologica" la Soprintendenza comunicherà, al proprietario o all'avente titolo, il nulla osta o eventuali ulteriori disposizioni di tutela e/o approfondimenti archeologici non esauriti dalle indagini archeologiche, entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento ufficiale della relazione, salvo la compresenza di pareri rivolti a più settori di competenza della Soprintendenza o normati diversamente rispetto al termine entro il quale esprimersi.

13. Su tutto il territorio comunale sono comunque vigenti le disposizioni relative alle "scoperte fortuite" di cui all'art. 90 del D.lgs. 42/2004 e s.m.i. e si applicano le disposizioni in materia di archeologia preventiva previste dal Codice dei Contratti Pubblici.